



**POLICY RELATIVA AI CRITERI E ALLA PROCEDURA
PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI
AMMINISTRATORI
DI ENAV S.p.A.**

AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

In materia di requisiti di indipendenza degli amministratori di ENAV S.p.A. ("**ENAV**" o la "**Società**") e per le correlative valutazioni, vengono in rilievo le previsioni contenute:

- nell'art. 147-*ter*, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**");
- nello Statuto della Società;
- nel Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice**"), al quale la Società aderisce.

In termini generali, la nozione di indipendenza, come definita nel Codice, si riferisce alla condizione propria del singolo Amministratore non esecutivo il quale non intrattenga né abbia intrattenuto con l'impresa e con soggetti legati a quest'ultima relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.

Al fine di individuare i criteri quantitativi e qualitativi da applicare in sede di valutazione e verifica dei requisiti di indipendenza e per adattare i principi e criteri applicativi del Codice alle specifiche caratteristiche della Società, avuto riguardo alla Raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice, il Consiglio di Amministrazione approva la presente "*Policy relativa ai criteri e alla procedura per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori di ENAV S.p.A.*" (la "**Policy**").

La Policy è destinata ai singoli Amministratori non esecutivi, che valuteranno periodicamente, al momento dell'accettazione della carica e costantemente per tutta la durata del mandato, l'eventuale possesso del requisito di indipendenza avuto riguardo ai criteri di seguito specificati, nonché al Consiglio di Amministrazione, chiamato sulla base dei medesimi criteri a valutare in sede collegiale, dopo la nomina e, successivamente, con cadenza almeno annuale, e comunque in ogni caso in cui sorga la necessità od opportunità di una rivalutazione, il possesso del requisito di indipendenza da parte degli Amministratori non esecutivi.

Della presente Policy tiene conto il Collegio Sindacale, nel contesto delle prerogative allo stesso attribuite di verifica dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dell'indipendenza dei propri membri.

Ciascun Amministratore non esecutivo fornisce tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'Amministratore.

La valutazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma del rapporto e tenendo in conto qualsivoglia circostanza concreta rilevante nel caso di specie, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili nonché dal Codice.

La circostanza che un Amministratore sia espresso da uno o più azionisti di minoranza non implica, di per sé, un giudizio di indipendenza di tale Amministratore e, pertanto, il possesso del requisito di indipendenza, alla luce dei criteri e principi applicabili, dovrà essere in ogni caso verificato in concreto, tenuto conto delle specifiche circostanze esistenti.

La non tassatività delle ipotesi indicate nel Codice e riportate nella successiva sezione 3 comporta la necessità, per ciascun amministratore che si dichiara in possesso del requisito di indipendenza, così come per il Consiglio di Amministrazione chiamato a valutarlo, di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore, tenuto conto delle peculiari circostanze del caso concreto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione valuti un amministratore indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni riportate nella successiva sezione 2, disapplicando i principi e le raccomandazioni del Codice, le ragioni sottostanti la decisione dovranno risultare dal verbale della riunione consiliare, con espressa indicazione delle specifiche circostanze concrete sulla base delle quali l'ipotesi di esclusione dell'indipendenza si ritiene inapplicabile nel caso di specie.

2. IPOTESI NON TASSATIVE DI ESCLUSIONE DELL'INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE

Ferma restando la non tassatività delle fattispecie, un amministratore non appare indipendente nelle seguenti ipotesi, delineate dal Codice, che dovranno essere interpretate alla luce delle raccomandazioni ivi contenute, nonché delle specifiche indicazioni fornite nella presente Policy, in corrispondenza di ciascuna ipotesi:

- a) se è un **azionista significativo della Società**, ossia il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) **controlla** la Società o è in grado di esercitare su di essa **un'influenza notevole** o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Per quanto concerne il controllo, si rileva che secondo gli attuali assetti proprietari della Società, la stessa è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("**MEF**"), il quale, ai sensi dell'art. 35 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, esercita i diritti dell'azionista in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("**MIT**"). Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto, in conformità all'art. 3 del D.L., 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni con Legge, 30 luglio 1994, n. 474, è previsto un limite all'esercizio dei diritti in capo al soggetto in possesso di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, disposizione che non si applica alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal MEF, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.

La presenza di un soggetto che esercita il controllo sulla Società non preclude nondimeno la possibilità in astratto, per uno o più soggetti diversi, di esercitare una "influenza notevole" sulla Società, circostanza che dovrà pertanto essere in ogni caso valutata.

La nozione di "influenza notevole" rilevante a tali fini – da intendersi qui integralmente richiamata – è quella prevista (i) dall'art. 2359, co.3 del codice civile; (ii) dall'Allegato 1, sezione 2, del regolamento adottato in materia di operazioni con parti correlate con delibera Consob n. 17221/2010 come successivamente modificato, interpretata alla luce delle indicazioni e degli orientamenti forniti da Consob nelle rilevanti comunicazioni e/o provvedimenti; (iii) da qualsivoglia disposizione di legge o regolamento *pro tempore* vigente ed applicabile. In particolare, per verificare l'eventuale controllo o l'influenza di un soggetto sulla Società si considerano i rapporti diretti e indiretti, anche attraverso società controllate, fiduciari e interposte persone.

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un **Amministratore esecutivo o un dipendente**:

- di ENAV, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della Società.

Si precisa che, al presente, il Consiglio di Amministrazione di ENAV non ha ancora individuato alcuna società controllata come avente rilevanza strategica.

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), **ha o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**:

- con ENAV o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo ("**top management**");
tutti, "**Soggetti Rilevanti**"

Si precisa che rilevano altresì le relazioni relative all'esercizio in corso che siano cessate al momento della valutazione dell'indipendenza.

Ai fini di quanto precede, una relazione commerciale, finanziaria o professionale si ritiene "significativa" nei seguenti casi, tutti da intendersi riferiti al momento in cui l'amministratore ricopre la carica e/o nei tre esercizi precedenti:

- laddove l'amministratore intrattenga una relazione commerciale, finanziaria o professionale in virtù della quale abbia ricevuto (o abbia diritto di ricevere) da alcuno dei Soggetti Rilevanti un compenso o una remunerazione o un corrispettivo che risulti contemporaneamente (i) superiore alla soglia percentuale del 15% rispetto al totale del fatturato (se titolare di reddito da lavoro autonomo professionale o di reddito d'impresa) o del 15% del reddito imponibile (qualora titolare esclusivamente di altre tipologie di reddito) del soggetto interessato e (ii) superiore al compenso spettante al soggetto interessato per la carica di amministratore della Società (comprensivo sia dell'emolumento per la carica ai sensi dell'art. 2389, c. 1, c.c. sia del compenso per la partecipazione ai comitati ai sensi dell'art. 2389, c. 3, c.c.); con la precisazione che nel caso in cui l'amministratore rivesta la qualità di socio/associato di uno studio professionale o controlli

una società o ne sia amministratore esecutivo, i valori sopra indicati devono essere valutati alla luce della quota percentuale detenuta dall'amministratore nello studio associato/società e, comunque, la relazione commerciale, finanziaria o professionale non deve essere superiore al 5% del fatturato complessivo dello studio associato o della società controllata o gestita dall'Amministratore;

- laddove, indipendentemente dai valori economico-finanziari, uno dei Soggetti Rilevanti abbia conferito all'amministratore interessato un incarico professionale particolarmente rilevante per il prestigio dello stesso o attinente ad importanti operazioni della Società, tenuto conto comunque dell'attività professionale generalmente svolta dal soggetto interessato e del tenore degli incarichi generalmente ricevuti dallo stesso;
- laddove la relazione commerciale, finanziaria o professionale esistente tra i Soggetti Rilevanti e l'Amministratore interessato sia regolata a condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato (fermo restando che la circostanza che la relazione sia regolata a condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza);
- tenuto conto che la Società è soggetta a controllo pubblico, laddove l'Amministratore interessato svolga in via continuativa una attività politica significativa.

Il superamento dei parametri quantitativi di cui sopra preclude in linea di principio – salva la ricorrenza di specifiche circostanze, da valutare in concreto – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo all'amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si precisa che il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate che si caratterizzano secondo il Codice per la loro significatività non comporta automaticamente il venir meno dell'indipendenza in capo al soggetto interessato. L'eventuale perdita di tale requisito dovrà infatti essere oggetto di una specifica valutazione effettuata nei termini indicati nella successiva sezione 4 e tenuto conto di ogni circostanza rilevante.

- d) se **riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi**, da parte della Società, di una società controllata o del soggetto controllante, una **“significativa remunerazione aggiuntiva”** rispetto al compenso fisso da tale amministratore percepito per la carica e per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice. Si precisa che rilevano anche le relazioni relative all'esercizio in corso che siano cessate al momento della valutazione dell'indipendenza.

Per “compenso fisso per la carica” si intende:

- i. la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea;
- ii. l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione.

Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice” si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso il caso di partecipazione degli amministratori all'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione n. 1, lett. a). Sono inoltre assimilabili a tale tipologia di compenso anche gli emolumenti per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, ad eccezione del comitato esecutivo laddove previsto.

Il compenso ricevuto dall'amministratore per gli incarichi ricoperti nell'entità controllante o nella società controllata è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” e deve pertanto essere valutato nella sua significatività ai fini della Raccomandazione 7, lett. d) del Codice.

Ai fini di quanto precede, la remunerazione aggiuntiva è da considerarsi “significativa” laddove ecceda del 50% la remunerazione complessiva (rappresentata sia dall'emolumento per la carica ai sensi dell'art. 2389, c. 1, c.c. sia del compenso per la partecipazione ai comitati ai sensi dell'art. 2389, c. 3, c.c.) spettante all'interessato in qualità di amministratore non esecutivo.

- e) se **è stato amministratore di ENAV per più di nove esercizi**, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi.
- Con riferimento al suddetto criterio, rileva la circostanza che il soggetto abbia ricoperto la carica di amministratore per almeno dieci anni - anche non consecutivi - negli ultimi dodici.
- f) se **riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di ENAV abbia un incarico di amministratore.**
- g) se **è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della**

revisione legale di ENAV.

- h) se è uno **“stretto familiare”** di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Codice non individua il perimetro degli stretti familiari. Per **“stretti familiari”** si intendono comunemente i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, nonché ogni familiare convivente con l'amministratore interessato. Resta ferma l'esigenza di un apprezzamento da parte del Consiglio di Amministrazione circa l'identificazione di tale perimetro, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate.

3. INDIPENDENZA AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELLO STATUTO

Di seguito si riportano le previsioni in materia di requisiti di indipendenza contenute nella normativa applicabile e nello Statuto.

3.1 TESTO UNICO DELLA FINANZA

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, *“(...) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 (...)”*.

I requisiti di indipendenza che devono essere posseduti dai sindaci sono definiti, in negativo, dall'art. 148, comma 3, TUF, in virtù del quale non possono essere eletti sindaci (e, dunque, non possono considerarsi amministratori indipendenti) e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF l'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

3.2 STATUTO

L'art. 11-bis.2 dello Statuto di ENAV prevede che:

“Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati amministratori indipendenti:

- i) *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- ii) *coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate o dalle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”*.

La formulazione statutaria richiama due delle tre fattispecie individuate dall'articolo 148, comma 3, del TUF: sebbene lo statuto della Società non menzioni espressamente la fattispecie *sub a)* di cui al menzionato articolo 148, comma 3, del TUF (*i.e. “coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile”*), quest'ultima trova in ogni caso applicazione, e dovrà dunque essere valutata ai fini della sussistenza dei requisiti di indipendenza, in ragione del richiamo operato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF all'art. 148, comma 3, del TUF nel suo complesso.

4. PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

In linea con quanto indicato nella Raccomandazione n. 6 dal Codice, il Consiglio di Amministrazione procede con opportuna diligenza alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza degli Amministratori non esecutivi:

- i. all'atto dell'insediamento, e comunque dopo la nomina di un Amministratore che si qualifica indipendente, e
- ii. successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno.

In occasione di tali verifiche, il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli Amministratori ai sensi del Codice nonché ai sensi di legge e di Statuto.

Il Consiglio valuta ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione di ENAV. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, indicando i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame. Qualora un amministratore sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate alla precedente sezione 3, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Per la valutazione di indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione:

- a) **in sede di insediamento e comunque dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente**, acquisisce:
 - i) la dichiarazione effettuata al momento della presentazione della candidatura da parte di ciascuno degli Amministratori interessati in merito alla propria posizione personale con particolare riguardo, tra l'altro, al possesso del requisito di indipendenza ai sensi di legge e del Codice nonché della compatibilità degli incarichi ricoperti in altre società con quello di Amministratore di ENAV;
 - ii) una ulteriore dichiarazione predisposta in conformità al modello che sarà reso disponibile dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione in funzione del relativo insediamento contenente, tra l'altro, indicazioni di dettaglio circa gli incarichi eventualmente ricoperti e gli eventuali rapporti intrattenuti dall'Amministratore rilevanti ai sensi della presente Policy;
 - iii) se ritenuto necessario, ogni chiarimento utile richiesto direttamente all'Amministratore interessato, che potrà renderlo in forma scritta o orale;
 - iv) tutte le informazioni reperibili internamente alla Società, anche attraverso l'interrogazione dei sistemi informativi gestionali;
- b) **in occasione delle verifiche successive**, il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza degli Amministratori sulla base delle informazioni di cui ai precedenti punti ii), iii) e iv) opportunamente aggiornate nonché di ogni altra informazione disponibile.

Per le valutazioni di cui alla presente sezione 4, il Consiglio di Amministrazione delibera con l'astensione a rotazione dei singoli componenti dell'Organo amministrativo interessati in relazione all'esame della rispettiva posizione.

Ove dovesse verificarsi, in qualsivoglia momento di durata della carica, un mutamento delle circostanze che assuma rilievo ai fini della valutazione dell'indipendenza di un determinato Amministratore, lo stesso comunicherà prontamente, e comunque prima della successiva riunione consiliare, ogni informazione utile al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di procedere speditamente a valutarne l'indipendenza.

Le informazioni e la documentazione acquisita dal Consiglio di Amministrazione ai fini delle valutazioni di cui alla presente sezione 4 è trasmessa per le verifiche di competenza al Collegio Sindacale, che, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, è chiamato a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato al momento dell'insediamento nell'apposito comunicato nonché successivamente nell'ambito della relazione sul governo societario e della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente Policy si rinvia ai chiarimenti periodicamente forniti dal Comitato per la Corporate Governance per l'applicazione del Codice (le "Q&A") in materia di requisiti di indipendenza e di criteri per la valutazione di tali requisiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione e della struttura Legal and Corporate Affairs, cura che la presente Policy sia costantemente aggiornata, avuto riguardo alle modifiche normative, statutarie ovvero alle raccomandazioni del Codice ed alle correlative Q&A, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione ogni proposta di emendamento della presente Policy la cui esigenza derivi dal ricorrere di tali modifiche.